



CITTA' DI ARONA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'INDENNITA'  
RISARCITORIA EX-ART.15,  
L.1497/39 PER LE OPERE  
ABUSIVE REALIZZATE IN  
AREE SOTTOPOSTE A  
VINCOLO**

(art.2, comma 46, Legge n.662/96 – D.M. 26.09.1997)

## **Articolo 1 – (Oggetto)**

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle modalità di determinazione a livello comunale dell'indennità risarcitoria ex-art.15 della Legge n.1497/39 da corrispondere come stabilito dall'art.2, comma 46 della Legge n.662/96 e successivo Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e ambientali, alle quali dovranno attenersi gli uffici comunali preposti alla definizione delle pratiche.

## **Articolo 2 – (Competenze)**

Come specificato dalla Regione Piemonte Settore beni Ambientali e Paesistici con nota prot. n.13995 in data 14 luglio 1997 inerente "Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art.39, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.2, comma 46, Legge 29 giugno 1939 n. 1497, art.15 - Procedure applicative", la competenza in materia di vigilanza e sanzioni sui territori e sui beni sottoposti a vincolo di tutela paesistico - ambientale è del Sindaco, talché l'Amministrazione competente di cui all'art.3 comma 2 del suddetto D.M. 26 settembre 1997 è quella comunale.

## **Articolo 3 – (Campo di applicazione)**

Il presente regolamento si applica per tutti i casi relativi ad opere abusive che abbiano comportato una modificazione allo stato dei luoghi, realizzate nelle porzioni di territorio comunale sottoposte alla tutela di cui al titolo II del D.Lgs. n. 490/99 (ex-Legge n.1497/39) vincolate o con specifico provvedimento amministrativo emanato ai sensi art.2 della Legge 1497/39, oppure assoggettate al vincolo in base alla generalizzata individuazione ex art.1 della Legge n. 431/85;.

## **Articolo 4 – (Modalità di determinazione)**

Il "parametro danno" è da intendersi pari a zero in presenza di provvedimento autorizzativo del Servizio regionale Beni Ambientali e Paesistici, da cui si rilevi "che le opere realizzate non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche di pregio ambientale della località".

In ragione di quanto sopra e con riferimento all'enunciato dell'art.2 del D.M. 26 settembre 1997, non ricorre, pertanto, il caso della "determinazione dell'indennità

risarcitoria di cui all'art.15 Legge 1497/39 previa apposita valutazione del danno causato dall'intervento abusivo" dovendosi intendere il "parametro danno" pari a zero, ma deve provvedersi alla stima del "profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive" al quale commisurare l'indennità risarcitoria. Tale stima viene effettuata nella misura minima consentita dalla legge, adottando il criterio indicato al comma 1, dell'art.3 del più volte menzionato D.M. 26 settembre 1997, senza applicazione di alcuno degli incrementi considerati al 2° comma dello stesso art.3. La rendita catastale su cui calcolare l'indennità in proporzione alla superficie dell'opera oggetto di abuso è convenzionalmente individuata secondo la seguente formula: Rendita catastale totale definitiva / Superficie totale dopo l'abuso x superficie dell'opera abusiva. Sono fatti salvi, comunque, i valori minimi riportati al 3° comma dell'articolo stesso. Per le tipologie di abuso 1 - 2 - 3 il valore del profitto sarà in ogni caso applicato in misura non inferiore a quello previsto per la tipologia 4.